



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Via Roma, 44 - 03030 Castrocielo - telefono 0776 79001 fax 0776 79822 - C.F. 81002090603
sito www.comune.castrocielo.fr.it

Prot 6116 del 08.07.2021

ALBO N° 886 DEL 08/07/2021

Ordinanza n. 16/2021

OGGETTO: UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE LIMITATO AI SOLI USI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

IL SINDACO

VISTA la nota di Acea ATO5 spa, nella quale viene richiesta l'emissione di apposita ordinanza sindacale con esplicito divieto di utilizzo dell'acqua del pubblico acquedotto per usi diversi da quello potabile;

DATO ATTO che il perdurare della fase di grave siccità dovuta alla carenza di precipitazioni sta producendo come effetto anche un aumento incontrollato dei consumi di acqua potabile contemporaneamente all'impovertirsi delle fonti di approvvigionamento;

CONSIDERATO CHE:

- la mancanza di acqua potabile nelle abitazioni, oltre che creare enormi disagi nella vita quotidiana, può creare seri problemi di natura igienico - sanitaria;
- fra le cause responsabili della carenza idrica sicuramente importante è quella dell'utilizzo dell'acqua per scopi diversi dagli usi domestici;

RAVVISATA la necessità di dover intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, ordinando il divieto di utilizzo di acqua potabile per scopi diversi dagli usi domestici, quali "INNAFFIAMENTO DI ORTI, GIARDINI, CORTILI E PIAZZALI, RIEMPIMENTO DI PISCINE PRIVATE, LAVAGGIO DI VEICOLI (ECCEPTE IMPIANTI AUTORIZZATI), E SIMILI";

RITENUTO pertanto dover limitare l'utilizzo dell'acqua ai soli fini domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate, per le quali necessita l'uso di acqua potabile;

ORDINA

1. con decorrenza immediata e fino al 31 ottobre c.a., l'utilizzo dell'acqua potabile sia limitato ai soli usi destinati al consumo umano;
2. è fatto divieto, nel periodo sopra indicato, di utilizzare l'acqua potabile per usi impropri (a titolo esemplificativo: per innaffiamento di orti, giardini, cortili e piazzali, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi, eccetto impianti autorizzati, e simili);
3. la P.L. e le altre forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16.01.2003, con le modalità previste dalla legge 389/81.

L'importo della sanzione varia da euro 25,00 ad euro 500,00, salvo che il fatto non risulti penalmente perseguibile.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio online ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Avverso di essa è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Castrocielo, 08.07.2021



IL SINDACO

Filippo Martelli